

Associazione "Solare Collettivo" O.N.L.U.S.

STATUTO

ART. 1

Costituzione, Denominazione, Sede

E' costituita l'associazione culturale "SOLARE COLLETTIVO O.N.L.U.S.", con sede in RACCONIGI (CN) – piazza Vittorio Emanuele II, n.1 – di seguito indicata come "Associazione".

L'Associazione si iscriverà, secondo le previsioni dell'Art. 11 del D.Lgs. 117/2017, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non appena lo stesso sarà istituito e ne riporterà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi. A seguito di detta iscrizione a tutti gli effetti l'Associazione assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore e nella denominazione dell'Associazione verrà inserito l'acronimo "ETS", che potrà sostituire l'acronimo "ONLUS".

L'Associazione è retta dal presente Statuto e la denominazione ufficiale potrà essere integrata con altre espressioni a seguito di delibera della Consiglio Direttivo.

A seguito di delibera dello stesso Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative in qualsiasi luogo ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività.

ART. 2

Scopi, Finalità e Attività Istituzionali

L'Associazione è libera, autonoma e senza scopo di lucro ed ha per finalità la promozione attiva di una nuova cultura ecologica, con particolare attenzione al tema cruciale dell'energia rinnovabile e di tutte le problematiche ambientali connesse ad una gestione responsabile delle risorse naturali e dei comportamenti umani quali ad esempio, la gestione dell'acqua o la produzione/smaltimento dei rifiuti.

Le finalità dell'Associazione sono riconducibili al punto 8) della lettera a) dell'Art. 10 del D.Lgs n. 460/1997.

Per la realizzazione dello scopo citato e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale:

Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione al randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281

L'impegno dell'Associazione è guidato dalla convinzione di fondo che vada superata l'organizzazione economica fondata sulla delega per il soddisfacimento dei propri bisogni e per la soluzione dei problemi collettivi. Si ritiene che una nuova cultura ecologica possa nascere solo da una radicale ri-appropriazione di responsabilità e di potere da parte dei singoli, dei piccoli gruppi e dalle comunità locali: responsabilità e potere che si traducano in progetti produttivi e/o iniziative di consumo intelligente.

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione potrà:



- 1) promuovere nuovi stili di vita orientati all'eco-sostenibilità e all'educazione ad un modello di consumo responsabile, ecologicamente e socialmente compatibile, conformemente a quanto previsto dal punto 8), lettera a) dell'Art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- 2) promuovere specifiche raccolte di fondi, all'interno e all'esterno dell'Associazione, volte al finanziamento, totale o parziale, di progetti di produzione alternativa di energia, di risparmio energetico e di potenziamento di risorse eco-compatibili che non abbiano scopo di lucro, ma che siano volti alla salvaguardia dei beni comuni delle comunità nelle quali dette opere saranno realizzate;
- 3) promuovere la creazione di una rete per lo scambio di competenze, bisogni e risorse fra soggetti potenzialmente in grado di creare utili interazioni, quali, ad esempio: singoli individui, gruppi organizzati; associazioni di categoria, enti pubblici, aziende private, centri di ricerca pubblici o privati, professionisti, artigiani, associazioni e cooperative con interessi affini;
- 4) promuovere progetti capaci di realizzare concretamente le finalità dell'Associazione (ad es. progettare la costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o la costruzione di edifici secondo criteri eco compatibili) per poterli diffondere presso terzi e favorirne, così, la realizzazione;
- 5) promuovere forme di finanziamento alternativo e di finanza etica (ad esempio la promozione dell'utilizzo della Banca Etica, o di progetti di prestito collettivo);
- 6) organizzare eventi pubblici a carattere culturale atti a favorire lo scambio di idee ed esperienze nel settore della salvaguardia e valorizzazione dei beni comuni;
- 7) realizzare e diffondere testi, filmati e ogni altro supporto a carattere documentale e divulgativo su tematiche inerenti ai propri scopi;
- 8) raccogliere specifiche sovvenzioni e contributi da Ditte ed Enti, pubblici e privati;
- 9) organizzare corsi di formazione o favorire la partecipazione ad eventi formativi di particolare interesse;
- 10) favorire la nascita e l'attività di associazioni operanti con medesimi intenti;
- 11) svolgere tutte le attività connesse alle precedenti.

ART. 3

Organizzazione dell'Attività

Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dall'Associazione tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, a titolo volontario, in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente

il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

Ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017 qualora i volontari svolgano la loro attività in favore dell'Associazione in modo non occasionale l'Associazione ha l'obbligo di iscrivere gli stessi in apposito registro, da tenersi a cura della Consiglio Direttivo. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare direttamente o tramite enti terzi i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 4

Organizzazione Economica e Istituzionale

L'Associazione non ha fini di lucro e potrà ricevere contributi da Enti e Istituzioni Pubbliche e Private, nonché da privati cittadini, che confluiranno nel fondo comune per essere gestiti per i fini sopra esposti. Non potrà essere realizzata alcuna forma di distribuzione di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale tra gli Associati e le eventuali giacenze e/o proprietà di beni presenti alla data di scioglimento dell'Associazione dovranno essere destinati, qualora lo scioglimento si realizzi in una fase transitoria rispetto alla istituzione degli organismi previsti dal D. Lgs. 117/2017, ad altre O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diverse disposizioni di Legge e, successivamente all'istituzione degli organismi preposti, secondo le disposizioni dell'Art. 18 del presente statuto. Gli eventuali proventi derivanti dall'attività associativa saranno interamente reinvestiti per il conseguimento dello scopo sociale, anche attraverso la loro destinazione a specifiche riserve.

L'Associazione garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e gratuità delle cariche, e delle prestazioni fornite dagli Associati per la gestione istituzionale dell'Associazione stessa. Tuttavia l'Associazione potrà rimborsare le spese sostenute dagli Associati nell'espletamento degli incarichi ad essi conferiti dagli organi istituzionali.

Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione potrà gestire attività connesse ai fini istituzionali, anche attraverso l'assunzione diretta di personale dipendente o avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo. L'Associazione non potrà invece intraprendere attività che non siano riconducibili alle previsioni della lettera a) dell'Art. 10 del D.Lgs n. 460/1997.

Tutta l'attività dell'Associazione dovrà essere documentata a norma di Legge, attraverso la corretta e trasparente tenuta dei libri e delle scritture obbligatorie e attraverso la presentazione del Rendiconto delle Entrate e delle Spese complessive e/o del Bilancio di Esercizio.

ART. 5

Durata

L'Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non potrà sciogliersi prima che le delibere assunte dai suoi organi non siano completamente estinte.

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato con la maggioranza prevista dal 3° comma dell'Art. 12 del presente Statuto.

ART. 6

Associati e Quote Associative

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che abbiano raggiunto la maggiore età, enti ed associazioni senza fine di lucro che si impegnino ad osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti. La quota di adesione per gli Associati è fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea degli Associati. Nel caso non venga fissata o approvata rimane in vigore la quota stabilita per l'annualità precedente.

Ogni quota associativa versata ha valore per l'anno solare nel corso del quale è stata versata, indipendentemente dalla data di effettivo versamento.

ART. 7

Ammissione, Esclusione e Diritti degli Associati

L'Associazione può essere composta da un numero illimitato di Associati.

Possono essere Associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo. La domanda stessa dovrà essere vagliata dal Consiglio Direttivo entro giorni trenta dalla data di presentazione. Ogni nuova iscrizione o variazione verrà annotata sul Libro degli Associati.

Entro sessanta giorni l'esito della procedura dovrà essere comunicato all'interessato che, in caso di esito negativo, edotto sulle motivazioni del rifiuto, potrà, nei sessanta giorni successivi, richiedere il riesame della domanda in sede assembleare. Per sede assembleare deve intendersi la prima riunione utile dell'Assemblea degli Associati.

Agli Associati sarà garantita l'uniformità del rapporto associativo e la democraticità delle cariche, attraverso modalità associative che assicurino la massima trasparenza e partecipazione, senza limiti temporali.

La qualifica di Associato viene a decadere per:

- recesso diretto, tramite comunicazione in forma scritta inviata alla sede dell'Associazione;
- decesso dell'Associato;
- comportamento non conforme allo spirito dell'Associazione;
- mancato rispetto dello Statuto, delle delibere assembleari o dei provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo;
- mancato versamento della quota associativa per due esercizi consecutivi.

La delibera di decadenza viene assunta dal Consiglio Direttivo, previa convocazione, ove esista la possibilità dell'Associato interessato, ed in qualsiasi caso viene comunicata al medesimo tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Avverso alla delibera di decadenza o esclusione l'Associato può ricorrere all'Assemblea degli Associati. Il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a

pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra e dovrà essere preso in esame dall'Assemblea degli Associati entro mesi sei.

Gli Associati hanno diritto:

- a partecipare a tutte le iniziative associative;
- a partecipare alle Assemblee ed esercitare liberamente il voto;
- a concorrere alle cariche sociali;
- ad esaminare in qualsiasi momento i libri sociali previa una semplice richiesta scritta indirizzata all'organo amministrativo.

L'Associato non può trasferire a terzi la propria quota associativa. Anche in caso di decesso dell'Associato non è prevista la trasmissione della quota agli eredi.

In caso di recesso, decadenza o decesso dell'Associato non saranno restituite le quote annuali versate. Potranno essere invece restituite, senza alcuna rivalutazione e qualora ne sussista la capienza, le quote versate in sede di fondazione dell'Associazione o le quote, eccedenti quelle annue, versate a titolo di finanziamento temporaneo da parte degli Associati.

ART. 8

Associati Sostenitori

Gli Associati Sostenitori, pur godendo degli stessi diritti degli Associati ordinari e pur sottoposti ai medesimi obblighi, si impegnano a versare, a titolo di quota annuale, importi più elevati quale contributo all'attività dell'Associazione. Le eccedenze versate si considerano a fondo perduto e non potranno essere oggetto di restituzione.

ART. 10

Patrimonio ed Esercizio Sociale

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:

- dalle quote versate dagli Associati;
- dai fondi di riserva, nei quali confluiscono gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti;
- dalle eventuali proprietà acquisite.

L'esercizio finanziario si chiude ogni anno al 31 dicembre. Entro tre mesi da tale data il Consiglio Direttivo predispone e delibera sul bilancio consuntivo e su quello preventivo. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario e/o l'eventuale bilancio di esercizio, nonché il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il Consiglio Direttivo predispone eventualmente anche il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge. Per un tempo di almeno quindici giorni tali documenti dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione ed essere quindi a completa disposizione per la consultazione da parte di tutti gli Associati. Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio finanziario i documenti di rendiconto e preventivi dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

I rendiconti e/o i bilanci devono essere redatti secondo il principio della trasparenza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel pieno rispetto delle norme previste dalla Legge. I documenti di bilancio devono consentire, agli Associati e ai terzi, di essere correttamente informati sulle modalità con le quali l'Associazione ha raccolto ed impiegato le risorse al fine del raggiungimento dei fini istituzionali.

Per nessun motivo potranno essere deliberate assegnazioni di utili o suddivisione di riserve.

ART. 10 Organi Istituzionali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- la Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora nominati.

ART. 11 L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo ed è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea approva il regolamento interno e delibera in merito ad eventuali proposte di modifica dello Statuto e del regolamento stesso; elegge il Consiglio Direttivo, approva i documenti di bilancio consuntivi e preventivi; avanza proposte per l'attività dell'Associazione.

E' convocata almeno una volta all'anno in seduta ordinaria dal Presidente o da un suo delegato tramite affissione dell'avviso nella bacheca dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data di adunanza. Qualora l'Associazione attivi un sito Internet la pubblicazione della convocazione sul sito medesimo, in bella evidenza, equivale all'esposizione nella bacheca sociale. Può altresì essere convocata in seduta straordinaria su delibera della Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo degli Associati.

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente, anche in delega, la maggioranza degli Associati; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Le decisioni sono valide quando approvate dalla metà più uno dei presenti. L'Assemblea Straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli Associati e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli Associati, mentre le deliberazioni devono essere assunte, tanto in prima come in seconda convocazione, dai quattro quinti degli Associati presenti.

Ogni Associato ha diritto ad un solo voto.

In sede assembleare gli Associati enti o associazioni sono rappresentati dal legale rappresentante o da un suo delegato, previa esibizione di apposita delega scritta e firmata in originale.

Di ogni Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso. Copia del verbale deve essere a disposizione di tutti gli Associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

ART. 12
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, ovvero sino all'Assemblea degli Associati che è chiamata ad approvare il bilancio del secondo esercizio successivo a quello durante il quale è avvenuta l'elezione, e provvede a organizzare e coordinare l'attività dell'Associazione, attuando le direttive dell'Assemblea, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea nell'ambito degli Associati in regola con l'iscrizione.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito alle domande di adesione e alle comunicazioni di recesso.

Il Consiglio Direttivo, per potenziare l'efficacia dell'attività dell'Associazione, può deliberare l'adesione della stessa ad altre associazioni, organizzazioni, movimenti nazionali ed internazionali, che si ispirino, nella loro azione, a finalità affini a quelle dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composta da un numero di membri (Consiglieri) rapportato al numero di Associati iscritti, con un minimo di tre componenti ed un massimo di sette componenti. L'Assemblea che elegge il Consiglio Direttivo ne stabilisce anche la consistenza numerica.

In caso di impedimento o recesso dalla qualifica di Associato di un Consigliere subentra nella carica il primo non eletto da parte dell'Assemblea degli Associati. Nel caso non vi siano più Associati che abbiano ricevuto preferenze in sede di elezione il Consiglio Direttivo può cooptare, a suo insindacabile giudizio, uno o più Associati per sostituire i decaduti. La prima Assemblea degli Associati dovrà ratificare o meno tali designazioni.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale la tesi appoggiata dal Presidente. I Consiglieri possono essere chiamati a presiedere gruppi di lavoro, delegati a rappresentare l'Associazione presso Enti e Istituzioni, incaricati di specifici mandati a termine.

Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, un Presidente e un Vice-Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in fase di elezione del Consiglio Direttivo. Nomina inoltre, tra gli Associati, un Segretario e un Tesoriere.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea degli Associati; aggiorna l'elenco dei Soci e verifica la regolarità delle iscrizioni; collabora con il Presidente nella gestione delle iniziative associative.

Il Tesoriere provvede all'incasso delle quote associative e gestisce la cassa dell'Associazione; provvede, direttamente o attraverso terzi, alla gestione contabile e fiscale, cura la redazione dei rendiconti consuntivi e preventivi dell'Associazione.

Il Vice-Presidente coadiuva l'opera del Presidente stesso e può essere delegato ad operare in sua vece quando questo non sia in contrasto con norme di Legge o col presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di presentare annualmente, all'Assemblea degli Associati, il rendiconto economico-finanziario e/o il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo e di fornire a qualunque Associato ne faccia richiesta ampie e documentate spiegazioni sulle suddette relazioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione della Direzione e a prevedere specifici argomenti all'ordine del giorno qualora ciò sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri. La riunione del Direttivo è valida qualora vi partecipi almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Per ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri non ricevono alcun compenso specifico per la carica e potranno invece ricevere eventuali rimborsi per le spese effettivamente sostenute nell'espletamento delle loro funzioni direttive o di particolari incarichi.

ART. 13

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Viene nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea. Dura in carica fino all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Lo stesso Associato può essere nominato più volte, anche consecutive, quale Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e le riunioni del Consiglio Direttivo e ne sottoscrive i verbali. In caso di impedimento temporaneo può delegare i suoi compiti al Vice-Presidente, qualora ciò non risulti in contrasto con norme di Legge o statutarie. In caso di impedimento temporaneo, anche in assenza di delega da parte del Presidente, assume temporaneamente le sue funzioni il Vice-Presidente, per tutte quelle competenze che non siano in contrasto con norme di Legge o statutarie.

In caso di impedimento definitivo, di qualsivoglia natura, il Consiglio Direttivo provvede a nominare, al suo interno, un nuovo Presidente.

Art. 14

Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo, anche monocratico. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra gli Associati, diversi dai componenti dell'organo amministrativo, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 DLGS 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra gli Associati, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri della Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a tre volte consecutive.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ART. 16

Decadenza dalle cariche

I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti decadono:

- per dimissioni volontarie;
- per revoca, qualora non esplichino più l'attività inerente la carica assunta, o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli Associati, sentita, ove possibile, la persona interessata;
- alla naturale scadenza del mandato conferito.

Le dimissioni o la revoca del Presidente o di un Consigliere comportano l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 12, comma 5.

ART. 17

Scioglimento - estinzione

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 18
Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'Associazione saranno sottoposte a giudizio di un collegio arbitrale. Il collegio sarà composto di tre arbitri: il primo, nominato dall'Associato; il secondo, nominato dal Consiglio Direttivo; il terzo, nominato dai primi due arbitri, di comune accordo, fra gli Associati.

Avverso la decisione del collegio arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell'Assemblea degli Associati. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del collegio arbitrale.

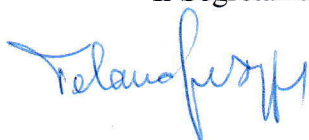
ART. 19
Norme conclusive

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme degli Artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Il Presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea degli Associati nella riunione del 25 maggio 2019

Il Segretario



Il Presidente

